Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 232-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 232 DEL 2 OTTOBRE 1985:

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **40**.

Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15: « Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali ».

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **41**.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per il triennio 1985-87.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **42**.

Iniziative dirette alla piena integrazione sociale dei soggetti colpiti da minorazioni psichiche e fisiche. Erogazione di provvidenze a favore delle associazioni ed enti di promozione tutela e assistenza agli invalidi.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **43**.

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della regione Toscana.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **44**.

Modifiche della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, concernente la promozione dello sport a carattere sociale.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **45**.

Modifica alla legge regionale 30 agosto 1973, n. 53, recante: « Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della commissione regionale tecnico-amministrativa ».

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **46**.

Norme per l'erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **47**.

Norme integrative alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sullo stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana e alla legge regionale 22 aprile 1984, n. 22, concernente il recepimento del terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **48**.

Norme per la tutela del consumatore utente.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **49**.

Ordinamento degli uffici e del personale dell'I.R.P.E.T. - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 74.

REGOLAMENTO 2 maggio 1985, n. **1**.

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 21 febbraio 1985, concernente: « Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale ».

(4010)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1985, n. **484.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2 agosto 1985.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3127):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 2 agosto 1985.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 agosto 1985, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 24 settembre 1985.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 settembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1499):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 settembre 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 settembre 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 settembre 1985.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 1° ottobre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1985.

LEGGE 1° ottobre 1985, n. **485.**

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, concernente proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, concernente proroga delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2 agosto 1985.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3128):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 2 agosto 1985.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia), in sede referente, il 2 agosto 1985.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 settembre 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite I e IV in sede referente, il 26 settembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1500):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 settembre 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 settembre 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 settembre 1985.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1° ottobre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 settembre 1985.
Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Visto il decreto interministeriale in data 7 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per l'esecuzione o il completamento dei lavori o per la definizione delle pratiche amministrativo-contabili relativamente ai nuovi istituti di: Biella c.c., Catanzaro c.c., Lanciano c.c., Melfi c.c., Pesaro c.c., Tolmezzo c.c., Ancona c.p.m., Catania c.p.m., Frosinone c.c., Vigevano c.c., Napoli c.c., Parma c.r., c.c., Augusta c.r., Vicenza c.c., Benevento c.c., Prato c.r., c.c.;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' approvata la seguente assegnazione di fondi relativamente agli istituti appresso indicati, da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99:

Benevento c.c. (esercizio 1984) .	L.	170.000.000
Prato c.c., c.r. (esercizio 1984)	»	60.000.000
Catania c.p.m. (esercizio 1984) .	»	10.764.000.000
Catanzaro c.c. (esercizio 1984) .	»	5.000.000.000
Melfi c.c. (esercizio 1984) . . .	»	16.100.000.000
Pesaro c.c. (esercizio 1984) . .	»	1.200.000.000
Ancona c.p.m. (esercizio 1984) .	»	9.080.000.000
Vicenza c.c. (esercizio 1984) . .	»	440.000.000
Biella c.c. (esercizio 1984) . .	»	21.250.000.000
Totale esercizio 1984 . . .	L.	64.064.000.000
Lanciano c.c. (esercizio 1985) .	L.	25.000.000.000
Tolmezzo c.c. (esercizio 1985) .	»	21.000.000.000
Frosinone c.c. (esercizio 1985) .	»	38.762.000.000
Vigevano c.c. (esercizio 1985) .	»	38.000.000.000
Napoli c.c. (esercizio 1985) . .	»	45.000.000.000
Parma c.r., c.c. (esercizio 1985) .	»	15.000.000.000
Augusta c.r. (esercizio 1985) . .	»	10.000.000.000
Totale esercizio 1985 . . .	L.	192.762.000.000
Totale complessivo (es. 1984-1985) .	L.	256.826.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità di fondi stanziati con la legge 7 marzo 1985, n. 99, art. 4, è la seguente:

esercizio 1984	L.	92.000.000
esercizio 1985	»	57.238.000.000
Totale . . .	L.	57.330.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(5308)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 luglio 1985, n. **486.**
Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Garzanti », in Milano.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Garzanti », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 358

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nambrone Le Fonti di Carisolo (Trento), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Zagarese, in Rende (Cosenza), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e stabilimenti in Carrara Avenza (Massa Carrara), Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe di Cairo e Vado Ligure (Savona), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galante, con sede e stabilimento in Camporonte Isoverde (Genova), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica laterizi Fortore, con stabilimento in Celenza Valfortore, contrada Porcile (Foggia), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.G. - Industria giocattoli cinematografici di Lanciano (Chieti), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Fastigi di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino Sud di Gissi (Chieti), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sintar di Franco Forlini, con sede legale in Ascoli Piceno e stabilimento in Ancorano (Teramo), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterplatani di S. Giovanni Gemini (Agrigento), è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siracusa navalmeccanica, in Siracusa, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Astra Centro S.p.a., con sede e stabilimento in Capena (Roma), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saiag Sud S.p.a. di Frosinone, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Metalco di Montecarlo (Lucca), è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balducci di Pieve a Nievole (Pistoia), è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pugliese Donato, con sede legale in Vinci (Firenze) ed unità di Montalcino (Siena), è prolungata al 27 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pugliese Donato, con sede legale in Vinci (Firenze) ed unità di Montalcino (Siena), è prolungata al 27 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Solvay & C.ie S.A., con sede legale in Rosignano (Livorno), impianti in Rosignano (Livorno), S. Vincenzo (Livorno) e Montecatini Val di Cecina (Pisa), è prolungata al 3 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ote biomedica, con sede e stabilimento in Firenze, è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantiere navale Antonio Giorgetti di Viareggio (Lucca), è prolungata al 20 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni e partecipazioni navali, già Cantiere navale F.lli Benetti di Viareggio (Lucca), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil-Cot Toscana di Ponte Buggianese (Pistoia), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotecnica, con sede e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Labroterminal di Livorno, è prolungata al 13 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilcasa di Sinalunga (Siena), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G. Spinelli e C., in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 15 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.C.I. - Installazioni e costruzioni industriali, in Ferrara, è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche forlivesi S.p.a., con sede e stabilimento in Rocca S. Casciano (Forlì), e prolungata al 4 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.L.C.O. S.p.a., con sede legale in Codigoro (Ferrara) e stabilimento in Codigoro, frazione Pomposa (Ferrara), è prolungata al 13 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zolu S.p.a., con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e stabilimenti in Fara Vicentino e Braganze (Vicenza), è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elgan, con sede e stabilimento in Pilastro di Orgiano (Vicenza), è prolungata al 15 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave (gruppo Forgialluminio), con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotocalcografica International S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Henkel chimica S.p.a., con sede legale in Lomazzo (Como) e stabilimenti in Lomazzo (Como) e Fino Mornasco (Como), è prolungata al 1° giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grove Italia S.p.a., con sede, stabilimento ed uffici in Voghera (Pavia), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallizzazione italiana, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat termomeccanica, con sede, stabilimento ed uffici in Torino, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura Valduggia, in Valduggia (Vercelli), è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sanber di Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 22 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Calzaturificio New Team di Varallo Sesia (Vercelli), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cieb di Genova, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meazza Masciardi, in Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re.Ma., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), in amministrazione controllata, è prolungata al 20 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecniplast, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Afeltra dei F.lli Moccia, con stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. Fiat-Iveco di Flumeri (Avellino), è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci Sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino, è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Nazareno Gabrielli, con sede in Tolentino (Macerata), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pica, con sede legale e stabilimento in Pesaro, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e d'abbigliamento, con sede e stabilimento in Mondavio (Pesaro), è prolungata al 12 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contea's di Montevarchi (Arezzo), fallita il 2 ottobre 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica toscana di Grosseto, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceraminter, con sede in Firenze e stabilimenti in S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contea's di Montevarchi (Arezzo), fallita il 2 ottobre 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rontani - Industria materie plastiche di Pescaglia (Lucca), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cover colorificio ceramico, con sede e stabilimento in Altopascio (Lucca), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, fallita il 24 gennaio 1983, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, con sede in Roma e stabilimento in Livorno, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica Toscana di Grosseto, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceraminter, con sede in Firenze e stabilimenti in S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali M. e B. Benetti di Viareggio (Lucca), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pardini Oreste di Camaiore (Lucca), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, sede di Milano, stabilimenti di Gallicano e Lucca, uffici di Milano e depositi di Napoli e Genova, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtex - Manifatture tessile Valdarno, con sede legale in Calenzano e stabilimento in Terranova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Toscoceramica S.p.a., con sede legale e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pollo Chianti di Monteriggioni (Siena), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Montecatini di Montecatini Terme (Pistoia), è prolungata al 10 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio Del Paglia in Radicofani (Siena), fallita il 29 settembre 1982, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bacci Paolino di Cascina (Pisa), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdo Cecchetti di Cascina (Pisa), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kimble italiana di Pisa, è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), fallita il 20 ottobre 1982, è prolungata al 20 ottobre 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cappellificio e berrettificio Serchio, con sede e stabilimento in Ponte a Moriano (Lucca), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caltos di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche Carpensalda di Livorno, è prolungata al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferbert confezioni, con sede legale e stabilimento in Arezzo, fallita il 9 febbraio 1984, è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filmas in Arezzo, fallita il 9 febbraio 1984, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Pla di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984, è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Citiesse di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roller, in Calenzano (Firenze), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Leone di Firenze, unità di Firenze e Reggella (Firenze), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex di Prato (Firenze), fallita il 9 maggio 1983, è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vicano industria ceramica, con sede legale e stabilimento in Pelago (Firenze), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contea's di Montevarchi (Arezzo), fallita il 2 ottobre 1984, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rontani - Industria materie plastiche di Pescaglia (Lucca), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cover colorificio ceramico, con sede e stabilimento in Altopascio (Lucca), è prolungata al 31 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, fallita il 24 gennaio 1983, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno, con sede in Roma e stabilimento di Livorno, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5128-5287)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Provincia di Ancona:

39-AN: Premier S.p.a., in Falconara Marittima (un punzone).

Provincia di Arezzo:

134-AR: Pierattini Giovanna, in Arezzo (un punzone);
403-AR: Creazioni delta due S.n.c., in Arezzo (un punzone).

Provincia di Genova:

172-GE: Oliveri Elio, in Campoligure (un punzone).

Provincia di Vercelli:

40-VC: Argenteria Lam di Segre Alberto, in Vercelli (sei punzoni).

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio:

Provincia di Ancona:

58-AN: Passarelli S.r.l., in Ancona (un punzone).

Provincia di Bologna:

182-BO: D'Or creazioni orafe di Igor Bruno Mondo, in Bologna (un punzone).

Provincia di Napoli:

271-NA: Castaldo Giuseppe, in Torre del Greco (tre punzoni);
444-NA: Na.Or S.n.c. di Canzanella Antonio e Selo Aldo, in Napoli (un punzone).

Provincia di Roma:

284-Roma: Sacuto Ivano, in Roma (un punzone).

Provincia di Varese:

194-VA: Co-Ri S.n.c. di Cozzi Adelio e Riva Alessandro, in Cassano Magnago (quattro punzoni).

(5173)

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 26 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1794 —	1794 —	—	1794 —	—	1794 —	1794 —	1794 —	1794 —	1794 —
Marco germanico	676 —	676 —	—	676 —	—	676 —	676 —	676 —	676 —	676 —
Franco francese	221,62	221,62	—	221,62	—	221,71	221,60	221,62	221,62	221,62
Fiorino olandese	600,38	600,38	—	600,38	—	600,49	600,60	600,38	600,38	600,38
Franco belga	33,309	33,309	—	33,309	—	33,31	33,32	33,309	33,309	33,31
Lira sterlina	2583,400	2583,400	—	2583,400	—	2584,57	2585,75	2583,400	2583,400	2583,40
Lira irlandese	2094 —	2094 —	—	2094 —	—	2094 —	2094 —	2094 —	2094 —	—
Corona danese	185,79	185,79	—	185,79	—	185,82	185,85	185,79	185,79	185,78
Dracma	13,86	13,86	—	13,86	—	—	13,81	13,86	13,86	—
E.C.U.	1500 —	1500 —	—	1500 —	—	1500 —	1500 —	1500 —	1500 —	1500 —
Dollaro canadese	1323 —	1323 —	—	1323 —	—	1322,87	1322,75	1323 —	1323 —	1323 —
Yen giapponese	8,151	8,151	—	8,151	—	8,15	8,15	8,151	8,151	8,15
Franco svizzero	825,43	825,43	—	825,43	—	825,39	824,35	825,43	825,43	825,43
Scellino austriaco	96,294	96,294	—	96,294	—	96,91	96,31	96,294	96,294	96,30
Corona norvegese	226,65	226.65	—	226,65	—	226,91	227,18	226,65	226,65	226,65
Corona svedese	224,83	224,83	—	224,83	—	224,91	225 —	224,83	224,83	224,82
FIM	315 —	315 —	—	315 —	—	315,15	315,30	315 —	315 —	—
Escudo portoghese	10,65	10,65	—	10,65	—	10,72	10,80	10,65	10,65	10,65
Peseta spagnola	11,096	11,096	—	11,096	—	10,09	11,103	11,096	11,096	11,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1794 —
Marco germanico	676 —
Franco francese	221.610
Fiorino olandese	600,490
Franco belga	33,314
Lira sterlina	2584,575
Lira irlandese	2094 —
Corona danese	185,820
Dracma	13,835
E.C.U.	1500 —
Dollaro canadese	1322,875
Yen giapponese	8,150
Franco svizzero	825,390
Scellino austriaco	96,302
Corona norvegese	226,915
Corona svedese	224,915
FIM	315,150
Escudo portoghese	10,725
Peseta spagnola	11,099

Media dei titoli del 26 settembre 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	54,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	94,500
» 6 % » » 1972-87 .	92,200
» 9 % » » 1975-90 . .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . .	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	88,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,200
» » » » 1- 3-1982/86 . . .	101,300
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,300
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,200
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	101,325
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	101,425
» » » » 1-10-1982/86 .	100,300
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,250
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,800
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 2-1983/87	101,750
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,800
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,625
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,600
» » » » 1-11-1983/87 .	100,450
» » » » 1-12-1983/87 .	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,275
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,475
» » » » 1- 7-1983/88	102,675
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,900
» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 1- 1-1984/91	104,250
» » » » 1- 2-1984/91	104,325
» » » » 1- 3-1984/91	102,450
» » » » 1- 4-1984/91	102,825
» » » » 1- 5-1984/91	102,425
» » » » 1- 6-1984/91	102,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,625
» » » » 1-10-1984/91	101,650
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,850
» » » 16 % 1- 1-1986	100,400
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 3-1988	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,850
» » » » 1983/90 11,50%	106,450
» » » » 1984/91 11,25%	104,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.508.000, dovuto dalla S.r.l. Talco sarda, in Olbia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Sassari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 79.185.000, dovuto dal sig. Ricciarini Eris, titolare della ditta Natal confezioni, in Arezzo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 73.824.800, dovuto dalla S.p.a. Colavincenzo Virgilio, in Castel di Sangro, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 97.372.000, dovuto dal signor Cazzani Giuseppe, quale titolare della ditta Officine Cazzani, in Gornate Olona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 75.252.218, dovuto dalla S.r.l. New Dopan, in S. Benedetto del Tronto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 123.424.000, dovuto dal signor Negrin Celeste, quale titolare del Calzaturificio Montello, in Volpago del Montello, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Chieti, corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono vacanti i sottoelencati insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-86.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera *c*) del citato art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

Insegnamenti vacanti:

glottologia II;
lingua e letteratura russa;
geografia soprattutto antropica.

(5406)

Autorizzazione all'istituto « G. Toniolo di studi superiori » ad acquistare il 50 % di un immobile

Con decreto del prefetto di Milano 4 luglio 1985, l'istituto « G. Toniolo di studi superiori » di Milano, è autorizzato ad acquistare il 50% della quota di un immobile sito in Milano nella via Osimo, 10, di proprietà della congregazione delle pie figlie della Sacra Famiglia, per il prezzo di L. 650.000.000.

(5350)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in Toscana

(Ordinanza n. 614/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che nel corso di una riunione tenutasi presso questo Dipartimento con l'intervento dei responsabili al livello regionale e comunale è emerso che la città di Firenze è minacciata dalla totale mancanza di acqua per effetto dell'essiccamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto comunale, dovuto alla persistente siccità, e che tale situazione rischia di degenerare in episodi che incidono sullo stato sanitario della popolazione;

Valutato il problema nei suoi vari aspetti, si è concordemente deciso di intervenire con estrema urgenza mediante la costruzione di una condotta della lunghezza di circa 5 km capace di incrementare l'alimentazione della rete idrica di Firenze con acqua prelevata da alcuni invasi in comune di Signa. Nelle more della realizzazione di tale manufatto si è stabilito di convogliare su Firenze una parte dei serbatoi occorsi per la crisi idrica in Puglia e reperire le occorrenti autobotti per il rifornimento dei serbatoi stessi; di affidare alla SNAM - Progetti la realizzazione dell'opera nella considerazione che tale società ha già dimostrato una capacità organizzativa tale da realizzare i lavori in tempi brevissimi; di affidare al prefetto il coordinamento di tutta l'attività per superare l'emergenza;

Visto il telegramma n. 12444 del 27 settembre 1985 con il quale il sindaco di Chianciano Terme rappresenta la gravissima crisi idrica del comune che necessita di un intervento straordinario per alleviare i disagi dei cittadini;

Tenuto conto che il fiume Arno, principale alimentatore dell'acquedotto, è in stato di gravissimo inquinamento per effetto degli scarichi civili ed industriali che ristagnano nell'alveo percorso da una modestissima portata idrica, parte della quale si immette nell'acquedotto con enorme pregiudizio per la salute pubblica, e che la crisi idrica nel comune di Chianciano Terme determina una situazione di grave disagio ai cittadini locali ed agli ospiti di quel comune per motivi di salute, essendo ancora in corso la stagione termale;

Ravvisata la necessità di intervenire con estrema urgenza per rimuovere le situazioni di crisi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Firenze è autorizzato ad assumere ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, la crisi idrica del comune di Firenze.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, il prefetto di Firenze si avvale dell'opera degli organi statali, regionali, provinciali e comunali e svolge l'attività, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità di Stato.

Art. 3.

La costruzione del manufatto in premessa, necessario per incrementare l'alimentazione della rete idrica di Firenze, è affidata alla SNAM - Progetti.

Art. 4.

I sindaci interessati provvedono, in deroga ai termini ed alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, a disporre la occupazione d'urgenza dei terreni sui quali dovranno essere sistemati i tubi del manufatto di cui all'articolo precedente. La indennità di occupazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale di Firenze.

Art. 5.

Per le esigenze di cui in premessa sono autorizzati, in deroga alle norme del codice della strada, i trasporti, anche eccezionali, durante tutti i giorni della settimana compresi quelli festivi.

Art. 6.

Per le esigenze connesse alla crisi idrica del comune di Firenze è assegnato al prefetto di Firenze un primo finanziamento di lire 600 milioni. Il fondo sarà successivamente alimentato secondo le necessità fino all'importo massimo di lire 4 miliardi.

Per far fronte alla crisi idrica del comune di Chianciano Terme è assegnata al sindaco del cennato comune la somma di lire 270 milioni.

Gli importi di cui ai precedenti commi sono prelevati dal fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5399)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 10, concernente l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché della laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria con la laurea in economia e commercio;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 757, concernente le norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relative alla disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto presidenziale 14 settembre 1983 con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 concernente le norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732: eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale; gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura e alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, economia politica, scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, in scienze politiche, laurea in economia politica o scienze economiche e sociali, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze bancarie ed assicurative e in discipline economiche e sociali:

2) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi;

4) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

5) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

Per tutti i concorrenti, che non siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio, l'idoneità fisica e psico-attitudinale sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale;

6) i candidati che siano militari dell'Aeronautica militare (ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti in servizio o in congedo), per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che siano già stati giudicati dalle competenti autorità non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modulo allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 3.000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

b) certificati dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla pretura e dalla procura della Repubblica);

c) stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare);

copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo non dell'Aeronautica militare, per gli avieri in congedo e per i candidati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare);

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco (per i candidati che per qualsiasi motivo non fossero stati arruolati dal consiglio di leva);

d) dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (per i soli ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio - vedasi allegato 2).

I documenti di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere rilasciati in data non anteriore a mesi tre dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato, hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza, che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio o in congedo, dovranno presentare, nel termine sopra indicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda rispettivamente all'ente di appartenenza o al competente comando di regione aerea che provvederanno a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro quindici giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

fotocopia integrale delle schede valutative degli ultimi sette anni (o, se trattasi di ufficiali di complemento con un solo anno di servizio o in congedo, fotocopia integrale della scheda o delle schede valutative redatte). Per i militari di truppa, un dettagliato rapporto informativo in duplice copia;

fotocopia integrale della parte 1ª del libretto personale aggiornato e della parte 3ª (indice dei modelli 3 A.M.) per gli ufficiali;

relazione conforme all'allegato 3 del bando di concorso;

fotocopia del foglio matricolare (secondo originale) autenticata ed aggiornata alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

gli eventuali precedenti penali;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militari di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia (e possibilmente il numero telefonico). Lo stesso ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte:

diritto costituzionale ed amministrativo;

diritto civile e commerciale.

Prove orali:

diritto costituzionale ed amministrativo;

diritto civile e commerciale;

economia politica e scienza delle finanze;

diritto e legislazione aeronautica;

amministrazione e contabilità generale dello Stato;

statistica;

geografia economica.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei sottonotati giorni:

16 *dicembre* 1985: *diritto costituzionale ed amministrativo;*

17 *dicembre* 1985: *diritto civile e commerciale.*

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di documento d'identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia d'esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge o decreti ammessi alla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà posta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presenteranno ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali, le avranno superate tutte.

Art. 7.

Tutti i concorrenti risultati in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando ai fini dell'attribuzione dei punti di merito di cui al seguente art. 8, lettere *b*), *c*), *d*):

a) certificato di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato, in originale o copia autentica, attestante l'eventuale possesso di ogni altro diploma di laurea;

c) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'Aeronautica militare.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, unitamente a quelli sopra indicati, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante in caso d'inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove scritte ed orali, dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;

diritto civile e commerciale, coefficiente 3;

economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;

statistica, coefficiente 2;

geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/mi, ridotto alla metà e maggiorato di due punti per la « lode »;

c) tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

d) fino a quattro punti complessivamente, per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di stato libero, per i celibi, o di stato di famiglia, per gli ammogliati;

5) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno, altresì, trasmettere in carta semplice, nel termine di dieci giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione aeronautica:

a) una dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato;

b) una dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo nello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2) e 3), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1985
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 319

ALLEGATO

NON SCRIVERE QUI SOPRA

APPLICARE QUI MARCA
DA BOLLO DA L. 3.000
ED ANNULLARE

AL MINISTERO DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE - RECLUTAMENTO E CONCORSI - 1ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ - 00100 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto:[1]

grado cognome e nome

nato a ______ prov. ____
comune di nascita

giorno mese anno 19__ residente a: ______

cap. ______ prov. ____ in via/piazza ______

______ Telefono: ______
prefisso numero telefonico

matricola arma o ruolo specialità

in servizio presso[2] ______

(indicare possibilmente il n. telefonico) o in congedo presso[3] ______

______ (telefono),

chiede di essere ammesso al concorso a ____ posti per la nomina a ______

______ in S.P.E. di cui alla Gazzetta Ufficiale n. ____ del ______

(fare una crocetta vicino al corso prescelto)

LAUREATI

- Corpo Sanitario Aeronautico . . . . ☐
- Corpo Commissariato, Ruolo Commissariato . . . . ☐
- Corpo del Genio Aeronautico, specialità:
  - G.A.r.i. . . . . ☐
  - G.A.r.c. . . . . ☐
  - G.A.r.f. . . . . ☐

DIPLOMATI

- Arma Aeronautica - Ruolo Naviganti Speciale . . . . ☐
- Arma Aeronautica - Ruolo Servizi . . . . ☐
- Corpo del Genio Aeronautico - Ruolo Assistenti Tecnici, Specialità:
  (indicare una sola specialità)
  ______ . . . . ☐
- Corpo Commissariato Aeronautico - Ruolo Amministrazione . . . . . . ☐
- Corpo Commissariato Aeronautico - Ruolo Amministrazione
  (Riservato ai Sottufficiali dell'A.M.): . . . . ☐

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

— di essere cittadino italiano;

— di essere celibe/ammogliato con o senza prole; vedovo con o senza prole; n. figli ☐ (4) (cancellare la dicitura che non interessa ed eventualmente indicare il n. dei figli in casella);

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (5) ______________ ______________ (Provincia) ______________

(ovvero indicare i motivi di non iscrizione o cancellazione) ______________

____

— di non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale)

____

— di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità procedente)

____

— di non aver precedenti penali, ovvero: ha avuto i seguenti precedenti penali (indicare la sentenza di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè non è imputabile) ______________

____

— di aver conseguito nell'anno 19___ con il voto di ______/______ il titolo di studio o Laurea di/in ______________ presso

______________ (città) CAP ________ Prov. ________

Via ________ ______________ (Indirizzo e numero civico della Scuola)

— di essere in possesso/di non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ______________

conseguita presso ______________

— di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. del______________, qualsiasi destinazione di servizio in località diversa da quella dell'Ente di appartenenza;

— di rinunciare al grado di ____________ in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, (se trattasi di sottufficiale dell'Aeronautica - Ruolo Naviganti) alla carica di pilota, (solo per i candidati che rivestino il grado di tenente di complemento dell'A.M. e per i Sottufficiali del'Arma Aeronautica - Ruolo Naviganti).

— di non aver soddisfatto gli obblighi di leva/di non essere stato riformato alla visita di leva/di trovarsi nella seguente posizione militare ______________ (cancellare la dicitura che non interessa) (6);

— di assumere in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. del Corpo Sanitario Aeronautico l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data del decreto di nomina; .... ☐

— di non essere stato sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva; .... ☐

— di essere stato giudicato "rivedibile" nell'anno _____ per il motivo ________

____

— di essere attualmente militare di leva dal ______________ in servizio presso:
______________________________ città ______________________
Via/Piazza ____
CAP ________________ Provincia ___________________________

— appartenente al distretto militare di leva di ________________________
(solo per i candidati civili);

— di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: ____

— dichiara di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al ____

— Allega i seguenti documenti (8):

- Certificato generale del Casellario Giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia .... □
- Certificati dei carichi pendenti (rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica); .... □
- Dichiarazione medica .... □
- Foglio matricolare o stato di servizio (per i soli candidati provenienti dalla vita civile o appartenenti ad altre F.A.) .... □

FIRMA ______________________
(leggibile per esteso)

________________ lì ________________
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA (9)

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dall'atto di nascita.

(2) Indicare il reparto presso il quale il militare presta servizio.

(3) Indicare la Regione Aerea competente per territorio.

(4) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(5) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(6) Gli Ufficiali di complemento ed i Sottufficiali dell'A.M. dovranno specificare la durata ed i periodi nei quali hanno prestato servizio in qualità di Ufficiale del Corpo di Commissariato Aeronautico - ruolo amministrazione, di Ufficiale A.A.r.s. G.A.r.a.t., di Maresciallo A.A.r.n. o A.A.r.sp., nonché la data di arruolamento. Se trattasi di Ufficiale di complemento dell'A.M. in ferma biennale, indicare la data di scadenza della relativa ferma. I Marescialli di 3ª Classe dell'A.M. dovranno altresì indicare l'anzianità di grado, ovvero la data di promozione al grado di Maresciallo di 3ª Classe A.A.r.sp..

(7) Indicare il Comando dell'Ente al quale il militare, anche di leva, ha trasmesso copia della domanda, o, se trattasi di Ufficiale in congedo, il Comando di Regione Aerea competente per territorio.

(8) Allegare il titolo di studio, certificato del Casellario Giudiziale, certificato dei carichi pendenti (rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica), dichiarazione medica, foglio matricolare o stato di servizio, e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possessso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

(9) Firma del Segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un Notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4-1-1968, n° 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante del Corpo.

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO).

Numero d'ordine e materie di esame	Durata della prova (1)
—	—
Prove scritte	
1. Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2. Diritto civile e commerciale	8 ore
Prove orali	
1. Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2. Diritto civile e commerciale	15 minuti
3. Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4. Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
5. Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6. Statistica	10 minuti
7. Geografia economica	10 minuti

(1) Tempo massimo per le prove scritte; indicative per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto. Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'Amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazioni e funzioni consultive. L'adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazioni e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative.

Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta: i comuni, le province e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti dell'interesse della Difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizioni ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo, caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore d'età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozioni di persona giuridica. Associazione. Fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le persone giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggetti. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico, la rappresentanza volontaria, forma del negozio, volontà e dichiarazione, il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Negozi generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione dell'eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica, modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno ed ipoteca, fideiussione e mandato di credito, anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozioni del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale, il registro delle imprese, i libri contabili, nozioni generali sul fallimento.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizioni di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo di regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa). I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario, la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della ragione di scambio internazionale. Il paradosso Ricardiano. Le curve di domanda e offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali; dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento). Allineamento delle monete, Drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale: metodo di programmazione, obbiettivi generali, strumenti ed azione della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dèi cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumo e la domanda di investimento. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria.

La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale, spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottooccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte.

La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit-spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: La gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le pubblicazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero e il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

Amministrazione e contabilita' generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi delle entrate: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: Nozioni generali: la giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisito dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Statistica

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione: piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici: mezzi per la raccolta delle unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizione delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori. Ingrandimento delle classi. Perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità: concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadrato medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composte. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi dell'interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazione agraria, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche delle distribuzioni e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica. I passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleagginose, la vite, i legumi, il caffè, il the ed il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale. Le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, corrente di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio. Industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: lo allevamento bovino, l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate. I grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali, l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica: i paesi produttori, esportatori e importatori, le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.): loro distribuzione geografica. I grandi paesi minerari. Le industrie di trasformazione. I principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche. Il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

ALLEGATO 2

. . . .
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(carta semplice)

Il (1) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna (2) è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . ., lì . . . . .
(data)

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario
. . . .

(Timbro tondo)

---

(1) Indicare il grado, matricola, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) La visita medica deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO 3

. . . .
(Timbro dell'ente)

RELAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO
(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) Il (1) . . . .

a) Incorporato nell'Aeronautica militare in data . . .
in qualità di . . . .

1) *Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale, sottufficiale e graduato specialista dell'Aeronautica militare* (2):
. . . .

2) *Qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali* (3):

a) Qualità fisiche, morali e di carattere:

Prestanza e portamento . . . .
Salute . . . .
Resistenza fisica . . . .
Energia . . . .
Decisione . . . .
Iniziativa . . . .
Costanza e perseveranza . . . .
Fiducia e sicurezza in se stesso . . . .
Autocontrollo . . . .
Spirito critico . . . .
Tatto . . . .
Amor proprio . . . .
Dignità personale . . . .
Sincerità . . . .
Lealtà . . . .

Rettitudine . . . .

Riservatezza . . . .

Comportamento nella vita privata . . . . . .

b) Qualità culturali ed intellettuali:

Memoria . . . .

Patrimonio culturale . . . .

Capacità di espressione scritta . . . .

Capacità di espressione orale . .

Buon senso . . .

c) Qualità professionali:

Preparazione tecnico-professionale .

Capacità amministrativa . .

Cura del materiale .

Esecuzione degli ordini . .

Atteggiamento verso i superiori . .

Atteggiamento verso i colleghi . . . . . .

Atteggiamento verso gli inferiori

Senso del dovere .

Senso della responsabilità .

Senso della disciplina .

3) *Rendimento fornito dal candidato* (4):

. . . .

. . . .

. . . .

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato (5):

. . . .

. . ., lì . . .

(Data)

Il compilatore

. . . .

(Timbro e firma del compilatore)

(Timbro tondo)

Vista la suesposta relazione giudico il candidato (6):

., lì .

(Data)

Il primo revisore

(Timbro e firma del primo revisore)

Il secondo revisore

. . .

(Timbro e firma del secondo revisore o comandante di Corpo)

---

(1) Indicare il grado, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.

(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(5353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica terza . . . . posti 1

Dipartimento di fisica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze - Piazza S. Marco n. 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere presentate distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi e secondo il calendario sotto indicati:

facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica medica generale e terapia medica terza. Le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso - via Morgagni n. 85 - Firenze - alle ore 8,30 del giorno 11 novembre 1985;

dipartimento di fisica: le prove si svolgeranno presso la sede e in data da destinare di cui sarà data successiva comunicazione ai candidati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(5426)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di 1ª clinica chirurgica generale (oggi istituto di clinica chirurgica generale) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Baldi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5425)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di igiene . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5355)

Diario della prova attitudinale del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di operatore poligrafico.

La prova attitudinale del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria per il profilo professionale di operatore poligrafico, quinta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 62, foglio n. 96, si terrà presso il centro grafico dell'Università di Parma, nuovo insediamento universitario di via Langhirano, il giorno 29 ottobre 1985, alle ore 9,30.

(5379)

Diario della prova attitudinale del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di agente di stamperia.

La prova attitudinale del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria per il profilo professionale di agente di stamperia, quarta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 62, foglio n. 96, si terrà presso il centro grafico dell'Università di Parma, nuovo insediamento universitario di via Langhirano, il giorno 29 ottobre 1985, alle ore 15.

(5380)

Avviso di rettifica al comunicato relativo al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 16 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe relativo al concorso ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di terapia medica sistematica (per le esigenze della terza cattedra di semeiotica medica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, dove è scritto: « istituto di terapia medica *sistematica* (per le esigenze della terza cattedra di semeiotica medica) », leggasi: « istituto di terapia medica (per le esigenze della terza cattedra di semeiotica medica).

(5354)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a sei posti nel profilo professionale di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso a sei posti di operaio qualificato, per le esigenze del compartimento di Ancona (decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279) avrà luogo in Ancona alle ore 7,30 del giorno 27 ottobre 1985, nelle sedi di seguito indicate:

istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, 29;

scuola media statale « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, 9;

liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2;

scuola media statale « Podesti », via Urbino, 22.

(5364)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso a quattro posti di operaio qualificato, per le esigenze del compartimento di Firenze (decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279) avrà luogo in Firenze ore 8 del giorno 20 ottobre 1985, nelle sedi di seguito indicate:

scuola media « Masaccio », viale Mazzini, 82;

istituto professionale « A. Saffi », via Mannelli, 113;

scuola media « Pieraccini », via Lavagnini, 37;

liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;

istituto professionale « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;

scuola media « Carducci », viale Gramsci, 11;

istituto tecnico « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;

liceo scientifico « L. da Vinci », via G. dei Marignoli, 1;

liceo classico « Michelangelo », via della Colonna, 11;

istituto magistrale « Pascoli », viale don Minzoni, 58.

(5365)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a posti nel profilo professionale di ispettore A.S., indirizzo informatica.

Le prove scritte del pubblico concorso nel profilo professionale di ispettore A.S., indirizzo informatica, avranno luogo in Roma, alle ore 8 dei giorni 22 e 23 ottobre 1985, presso la sala conferenze del C.I.F.I., via Giolitti n. 34.

(5366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione della terza sede farmaceutica urbana del comune di Villabate.

Con decreto del medico provinciale 20 agosto 1985, numero 6866/6914, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione della terza sede farmaceutica urbana del comune di Villabate.

I requisiti per la partecipazione al concorso sono quelli indicati all'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Le domande di partecipazione, compilate in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, e corredate dai documenti previsti dalla stessa norma, dovranno pervenire a questo ufficio entro il giorno 20 dicembre 1985.

(5264)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1985, n. **4**.

Norme per l'assunzione di personale — con contratto a tempo determinato — per il trasferimento su supporti magnetici di dati tavolari e catastali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 13 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale a contratto

(1) Ai fini di dare attuazione al programma di meccanizzazione del libro fondiario e del catasto e in particolare al trasferimento su supporti magnetici dei dati tavolari e catastali, la giunta regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato fino ad un massimo di numero cinquanta unità e ciò al di fuori delle dotazioni organiche del ruolo unico del personale regionale.

(2) Le assunzioni suddette avverranno, previo pubblico avviso, sulla base delle risultanze di una prova selettiva vertente sulla conoscenza delle metodologie di programmazione e dell'uso di computer. Tale prova sarà differenziata nelle modalità in riferimento alle tre posizioni funzionali di cui al successivo sesto comma: allo svolgimento della prova stessa sarà preordinata una commissione esaminatrice composta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, in qualità di presidente, da due esperti di settore e da un rappresentante del personale regionale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno svolte da un dipendente appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) Il rapporto d'impiego del personale assunto ai sensi dei precedenti commi è temporaneo ed ha la durata di un anno, rinnovabile per altri due. Al suddetto personale si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni applicabili al personale regionale di ruolo. Ai fini dell'assunzione a contratto il personale medesimo deve possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso all'impiego presso la Regione.

(4) Alle assunzioni delle cinquanta unità, da effettuarsi secondo le modalità previste dai precedenti commi, si procederà tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel consiglio regionale.

(5) Al personale interessato a dette assunzioni viene attribuito, per tutta la durata del rapporto temporaneo d'impiego, il trattamento economico previsto per il grado iniziale della qualifica funzionale ricomprendente le posizioni professionali o posizioni professionali assimilabili, in riferimento alle quali viene effettuata l'assunzione. Al medesimo personale è inoltre assicurata la progressione economica spettante al personale di ruolo.

(6) Il contingente complessivo di cinquanta unità ai fini dell'assunzione è ripartito nel modo seguente:

quattordici unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella sesta qualifica funzionale in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado;

dieci unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella quinta qualifica funzionale in possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado;

ventisei unità con riferimento a posizioni professionali o assimilabili ricomprese nella quarta qualifica funzionale in possesso del diploma di istruzione di primo grado.

(7) La metà del contingente complessivo del personale assunto in base alla presente legge deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

(8) Il personale destinato a svolgere i compiti indicati nella presente legge negli uffici regionali siti nella provincia di Bolzano, deve essere in possesso del requisito previsto al comma precedente.

Art. 2.

Norma finanziaria

(1) All'onere di lire 850 milioni, in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 agosto 1985

ANGELI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4693)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1985, n. **10**.

Modificazioni e integrazioni alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 13 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 39, primo comma, lettera *c*), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, recante: «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa», sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'art. 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, definite ai sensi dell'art. 82 della citata legge provinciale n. 39 così come modificato dall'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, si prescinde dal requisito del reddito minimo. Per gli stessi il possesso del requisito relativo al limite massimo di reddito sarà verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri, determinati con il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 40, che dovranno tener conto dei valori medi unitari dei redditi agrari individuati ai sensi dell'art. 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori che risultano emigrati all'estero il requisito del reddito verrà accertato tramite apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi di immigrazione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 agosto 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1985, n. **11.**

Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'E.N.A.P.I. e disposizioni relative al personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 13 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni in materia di artigianato

(1) In relazione a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, la provincia autonoma di Trento assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio delle funzioni già svolte nel proprio territorio in materia di artigianato dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Art. 2.

Trasferimento di beni

(1) I beni mobili dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), relativi all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, saranno trasferiti al patrimonio della provincia autonoma di Trento con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

Art. 3.

Inquadramento nel ruolo unico della provincia del personale dell'E.N.A.P.I.

(1) Il personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), trasferito alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e rivestente la qualifica di archivista-dattilografo, è inquadrato nel ruolo unico della provincia, nel profilo professionale del quarto livello funzionale-retributivo corrispondente alla predetta qualifica.

(2) Al personale di cui al precedente comma viene conservato il trattamento economico acquisito nell'ente di provenienza, con l'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 6, primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17. La monetizzazione di cui alla citata lettera *d*) avviene in base all'importo di livello e alla progressione economica previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

(3) L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.

Art. 4.

Adeguamento dello stipendio del personale dirigenziale

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nonché gli stipendi previsti dall'art. 4 della medesima legge provinciale, sono maggiorati del 13 per cento.

(2) Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ogni singola posizione, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

(3) La determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1984.

(4) Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza fra lo stipendio iniziale di ogni singola posizione di appartenenza, previsto dal precedente primo comma, e quello iniziale fissato dagli articoli 1 e 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio stabilito dall'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

(5) Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione del primo comma, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale cui compete l'attribuzione dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo.

(6) L'importo dell'assegno personale risultante dall'applicazione del sesto comma dell'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, viene ulteriormente riassorbito a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985 con un terzo dei benefici economici derivanti, alle rispettive date, dall'applicazione del presente articolo.

(7) Al terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, è aggiunta la seguente frase: «Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 2.».

Art. 5.

Messa a disposizione di personale

(1) L'Azienda speciale di gestione delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno può avvalersi di personale messo a disposizione dalla provincia; in tal caso l'azienda dovrà assumere a carico del proprio bilancio qualsiasi spesa relativa al predetto personale.

(2) Qualora un funzionario messo a disposizione dalla provincia venga nominato direttore dell'azienda, la stessa è autorizzata ad attribuire a detto funzionario un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale previsto per il dirigente preposto ad un servizio dagli articoli 4 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, e quello in godimento. Nel caso in cui venga nominato direttore un dirigente, l'azienda è autorizzata a corrispondere allo stesso il trattamento economico in godimento ivi compresa l'indennità di cui al predetto art. 6.

(3) E' abrogato l'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1.

Art. 6.

Affidamento degli incarichi di direttore medico dell'I.P.A.I. e della colonia infantile provinciale di Miralago

(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto circa lo svolgimento dei compiti dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia nell'ambito del riordinamento delle funzioni in materia socio-assistenziale, le funzioni di direzione di cui all'articolo 6-*bis* del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, per quanto concerne il predetto istituto, sono affidate con deliberazione della giunta provinciale ad un medico, scelto anche al di fuori dell'amministrazione, che sia in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o in puericultura.

(2) Detto incarico potrà, in particolare, essere conferito ad un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale che venga comandato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(3) Ove l'incarico sia affidato ad un medico non dipendente dalla provincia, né comandato a prestare servizio presso la stessa da altre amministrazioni pubbliche, la giunta provinciale è autorizzata a procedere ai sensi dell'art. 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

(4) In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore incaricato a sensi dei precedenti commi la sostituzione è disposta dalla giunta provinciale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo per l'affidamento dell'incarico.

(5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione, salvo per quanto concerne il requisito della specializzazione in pediatria o in puericultura, anche in ordine alle funzioni di direttore medico della colonia infantile provinciale di Miralago, a seguito della scadenza del rapporto d'impiego a contratto del medico attualmente in servizio per lo svolgimento delle predette funzioni.

Art. 7.

Modifiche e integrazioni alla vigente normativa

(1) Il primo comma dell'art. 188 della legge provinciale 12 aprile 1983, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Nelle scuole dell'infanzia possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento nel numero di unità necessarie a far fronte al fabbisogno didattico risultante dall'applicazione dell'art. 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Per il settore della formazione professionale possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento fino ad un massimo di trenta unità. ».

(2) Nell'allegato *C* alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, al n. 9 - Servizio enti locali, è aggiunta la seguente frase: « Attua la vigilanza sugli uffici di conciliazione. ».

(3) Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Ai membri della giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. ».

Art. 8.

Copertura degli oneri

(1) Alla copertura del maggiore onere di L. 510.000.000, nonché dell'onere « una tantum » di L. 350.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 860.000.000, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4.

(2) Al maggior onere, valutato nell'importo di L. 510.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1985-87 di cui all'art. 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4.

(3) Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1985, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

(2) Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1985-87, di cui all'art. 15 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4, le somme di cui al precedente art. 8 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma del medesimo art. 8 ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

(3) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 agosto 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4782)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221